

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - 1^a SEZIONE CIVILE

Sent. N. 1427/2017

Dep. II 23/6/2017

Composto dai seguenti magistrati:

dott. Daniela Ronzani	Presidente
dott. Maria Teresa Cusumano	Giudice rel.
dott. Fides Azzolini	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Rep. n. /

Oggetto:
Divorzio contenzioso -
Cessazione effetti civili

nel procedimento ex art. 4 L. 1.12.70 n. 898 modificato dall'art. 8, co. 13 L. 6.3.87 n. 74 promosso con ricorso depositato in data 30.4.'13 e presentato da [redacted] assistita in giudizio dall' [redacted] con la costituzione in giudizio, quale convenuto, di [redacted] con l'Avv. [redacted]

Conclusioni dei coniugi:

Il patrocinio di [redacted] chiede a questo ill.mo Tribunale che vengano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

Disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione

1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra [redacted] e [redacted], contratto il 26 agosto 2000 in [redacted] trascritto nel Registro degli [redacted]

[redacted] di procedere

alle annotazioni ex art. 10, l. 898/1970;

2) disporsi l'affidamento congiunto dei minori [redacted] e [redacted] con le seguenti modalità di visita:

- i figli vivranno con la madre, passando con il padre a Venezia il pomeriggio di lunedì con partenza da [redacted] via

treno alle ore 14.05 e rientro con partenza da Venezia alle ore 20.04;

- i figli passeranno con il padre fine settimana alternati, durante il periodo scolastico da sabato a domenica, e in periodo

di vacanza dal venerdì a domenica, con gli orari e i mezzi di trasporto di cui al punto precedente;

- spese delle suddette trasferte a carico del padre;

- fermo quanto previsto in sede di separazione per vacanze estive e festività in corso d'anno;

3) disporsi che [redacted] concorra al mantenimento dei figli minori corrispondendo alla madre la somma, non decurtabile, di annui € 3.000,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, corrisposta a mezzo rate mensili dell'importo di € 250,00= cadauna, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario presso l'istituto di credito indicato dalla ricorrente;

4) disporsi che le spese mediche, dentistiche, specialistiche e farmaceutiche non mutuabili, scolastiche (intendendosi per tali quelle che saranno necessarie all'acquisto di libri di testo, nonché per tasse e/o rette di iscrizione) e comunque ogni spesa di carattere rilevante o straordinaria, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;

5) dare atto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;

6) con rifusione delle spese di giustizia

[redacted]

"1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri

[redacted] e [redacted], contratto il 26.08.2000 in [redacted]

[redacted], trascritto nel Registro del Atti di Matrimonio del Comune di [redacted]

[redacted], Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [redacted] di procedere alle annotazioni ex art. 10 L. 898/70.

2) Disporsi l'affidamento condiviso dei minori [redacted] e [redacted] con le seguenti modalità di visita:

i figli vivranno con la madre, passando con il padre [redacted] il pomeriggio di lunedì con partenza da [redacted] via treno dal termine delle lezioni e rientro con partenza da [redacted] (salvo variazione dell'orario dei treni);
i figli passeranno con il padre fine settimana alternati, durante il periodo scolastico da sabato a domenica, e in periodo di vacanza dal venerdì a domenica, con gli orari e i mezzi di trasporto di cui al punto precedente;
spese delle suddette trasferte a carico del padre;
fermo quanto previsto in sede di separazione per vacanze estive e festività in corso d'anno.

3) Disposi che il sig. [redacted] concorra al mantenimento dei figli [redacted] e [redacted] impegnandosi a corrispondere alla sig.ra [redacted], a far data dalla domanda, un assegno mensile complessivo non decurtabile di € 600,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario presso [redacted]
[redacted]

Le spese mediche, dentistiche, specialistiche e farmaceutiche, scolastiche (intendendosi per tali quelle che saranno necessarie per l'acquisto di libri di testo, cancelleria di inizio anno, nonché per tasse e/o rette di iscrizione annuali o di frequenza mensile, acquisto di buoni pasto, centri estivi), sportive (costi di frequenza e relativo abbigliamento) e ricreative saranno a carico dei genitori in misura paritaria.

4) Visto l'art. 709 ter c.p.c., attesa la grave violazione arrecata ai diritti dei minori per essere stati privati del contributo economico posto a carico del padre di rifondere pro quota, nella misura del 50%, le spese straordinarie mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative, provvedersi: a) al formale ammonimento del sig. [redacted] per aver ommesso il pagamento delle spese straordinarie ad oggi per un importo pari ad € 3.214,61; b) condannarsi il sig. [redacted] al risarcimento dei danni in favore della ricorrente per l'importo corrispondente alla somma non rifusa di cui al precedente punto a); c) condannarsi il sig. [redacted] al risarcimento dei danni in favore dei minori a mezzo pagamento di somma da determinarsi secondo equità.

5) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.

6) Spese e competenze di procedura, oneri di legge interamente rifusi."

Conclusioni per parte convenuta (punti 1, 2 e 5 conformi):

1) "dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra [redacted]

[redacted] e [redacted],

[redacted], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di [redacted]

[redacted]

di Stato Civile del Comune di [redacted] di procedere alle annotazioni ex art. 10, l. 898/1970;

2) Disporsi l'affidamento congiunto dei minori [redacted] e [redacted] con le seguenti modalità di visita :

- I figli vivranno con la madre, passando con il padre [redacted] il pomeriggio di lunedì con partenza da [redacted] via treno dal termine delle lezioni e rientro con partenza [redacted] dalle ore 20.04 (salvo variazione dell'orario dei treni)

- i figli passeranno con il padre fine settimana alternati, durante il periodo scolastico da sabato a domenica, e in periodo di vacanza dal venerdì a domenica, con gli orari e i mezzi di trasporto di cui al punto precedente;

- spese delle suddette trasferte a carico del padre;

- fermo quanto previsto in sede di separazione per vacanze estive e festività in corso d'anno;

3) disporsi che [redacted] concorra al mantenimento dei figli minori corrispondendo alla madre la somma, non decurtabile, di annui € 3.000,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, corrisposta a mezzo rate mensili dell'importo di € 250,00= cadauna, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario presso l'istituto di credito indicato dalla ricorrente;

4) disporsi che le spese mediche, dentistiche, specialistiche e farmaceutiche non mutuabili, scolastiche (intendendosi per tali quelle che saranno necessarie all'acquisto dei libri di testo, nonché per tasse e/o rette di iscrizione) e comunque ogni spesa di carattere rilevante o straordinaria, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;

5) dare atto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;

6) con rifusione delle spese di giustizia.”

*

Conclusioni del Pubblico Ministero: “visti gli atti di causa aderisce alle conclusioni concordemente formulate dalle parti e rinuncia fin d'ora alla impugnazione della sentenza”.

FATTO E DIRITTO

Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26/08/2000 da [REDACTED] e [REDACTED] trascritto [REDACTED] del registro degli atti di matrimonio del Comune di [REDACTED].

Infatti, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970, perché il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 30.4.2013 e i coniugi erano comparsi dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede per la separazione in data 31.1.'08.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.11.2016, come già anticipato, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle modalità di affido e collocamento dei minori, donde l'unica *quaestio controversa in causa* è quella afferente alla determinazione del concorso del padre nel mantenimento dei minori, oltre che quella relativa alla domanda ex art. 709 ter c.p.c.

Dall'epoca della separazione tanto la ricorrente quanto il resistente hanno visto migliorare le proprie entrate economiche. Il Sig. [REDACTED] per via dell'intervenuta estinzione del mutuo ipotecario (con rate di € 400 mensili), e per via dell'intervenuto incremento del proprio stipendio mensile successivamente alla laurea (tenuto conto delle dichiarazioni dei redditi del [REDACTED] agli atti, e facendo riferimento alle entrate annuali come ricavate sottraendo al reddito imponibile l'imposta netta, divise per 13, si evince che le sue disponibilità mensili al netto della tredicesima superano la somma di € 1500); la [REDACTED] per via dell'assunzione a tempo indeterminato a seguito del passaggio dalla qualifica di insegnante precaria alla qualifica di insegnante di ruolo.

Può poi ritenersi, con ogni ragionevolezza, che l'attività di musicista del [REDACTED] gli consenta occasionalmente anche di arrotondare le proprie entrate fisse.

Ciò premesso, in relazione alle accresciute esigenze di vita e di mantenimento di due figli che – bambini all'epoca della separazione – sono oggi ragazzi, e tenuto conto tanto delle accresciute disponibilità economiche della madre quanto, e soprattutto, delle accresciute disponibilità del genitore non prevalentemente collocatario, pare equo e conforme a giustizia fissare in complessivi € 500,00 mensili (in ragione di € 250 per ciascun figlio) l'assegno mensile di contributo al mantenimento dei figli. Il padre dovrà poi corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie anticipate per i figli, per la cui individuazione si rinvia *per relationem* al protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso.

Quanto alla domanda avanzata dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c., si osserva quanto segue.

L'art. 709 *ter* consente al giudice, in particolare al giudice del procedimento in corso o al giudice investito ex art. 710 c.p.c. delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio o delle modalità dell'affidamento, di pronunciare provvedimenti sanzionatori quando constati l'esistenza "*di gravi inadempienze*" quanto all'esercizio della potestà, o di atti che "*ostacolano il corretto svolgimento delle modalità d'affidamento*", o, più in generale, di atti che "*arrechino pregiudizio al minore*".

In questi casi il giudice può alternativamente, ma anche congiuntamente: a) modificare i provvedimenti in vigore; b) ammonire il genitore inadempiente; c) infliggere sanzioni amministrative pecuniarie da 75 a 5000 Euro; d) disporre a carico d'uno dei genitori il risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o del figlio. Diversi i problemi interpretativi posti dalla norma e su alcuni punti il Collegio ritiene di rendere delle puntualizzazioni.

Questo Tribunale esclude la proponibilità, nel giudizio di separazione o divorzio, della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 e 2059 c.c., mentre la domanda di risarcimento danni ex art. 709 ter c.c. deve essere invece trattata in uno con il processo di separazione e divorzio: quando si discute di risarcimento del danno ex art. 709 ter c.p.c. si valuta la mancata attuazione dei provvedimenti di affidamento ovvero comportamenti che ne hanno ostacolato il corretto svolgimento, nell'ambito di una più ampia attività processuale diretta ad assicurare l'attuazione del provvedimento o comunque la soluzione di controversie

ad esso relative, e non una compensazione per la lesione del bene protetto, che eventualmente la parte potrà separatamente domandare con azione ordinaria.

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, stante la documentata inerzia del resistente nella rifusione, in favore della ricorrente, delle spese straordinarie affrontate per i figli, debbano applicarsi al resistente le sanzioni di cui all'art. 709 ter c.p.c. con ammonimento del [REDACTED] ad attenersi, per il futuro, alle prescrizioni del protocollo in vigore presso questo Tribunale ai fini dell'assolvimento del proprio obbligo di concorrere al pagamento delle spese straordinarie, e con condanna del medesimo, data la ripetitività del comportamento e la sostanziale indifferenza alla prescrizione giudiziale, al risarcimento del danno ex art. 709 ter n. 2.

Detto risarcimento non viene riconosciuto in favore dei minori i quali, grazie alla supplenza che la madre ha garantito nei confronti del padre, non sono stati in concreto incisi nelle loro scelte di vita.

Viene invece riconosciuto in favore della ricorrente nella misura di € 1.500,00= (ferma la possibilità, per la ricorrente, già in possesso di idoneo titolo, di rientrare in possesso delle somme non percepite).

Le spese di lite seguono la soccombenza, previa compensazione per 1/3 atteso che le parti sono state in grado di raggiungere un accordo in ordine alle modalità di mantenimento dei figli.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando:

dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26/08/2000 da [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]
degli atti di matrimonio del Comune di [REDACTED], alle seguenti condizioni:

affida [REDACTED] e [REDACTED] in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.

I figli vedranno e staranno con il padre: il pomeriggio di lunedì con partenza da [REDACTED] via treno dal termine delle lezioni e rientro con partenza da Venezia alle ore 20.04 (salvo variazione dell'orario dei treni); a fine settimana alternati,

7
AR

durante il periodo scolastico da sabato a domenica, e in periodo di vacanza dal venerdì a domenica, con gli orari e i mezzi di trasporto di cui già si è detto; le festività continueranno ad essere regolamentate alla luce delle condizioni stabilite in sede di separazione, da intendersi qui integralmente richiamate;

Il tribunale prende atto dell'accordo dei coniugi circa il fatto che le spese delle suddette trasferte restino a carico del padre;

il sig. [REDACTED] concorrerà al mantenimento dei figli [REDACTED] e [REDACTED] corrispondendo alla sig.ra [REDACTED] a far data dalla pubblicazione della presente sentenza ed impregiudicata, per il passato, l'operatività dei diversi provvedimenti presidenziali, un assegno mensile complessivo di € 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario presso Intesa San Paolo - [REDACTED]

dispone che i genitori concorrano al 50% al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, individuate secondo le previsioni del protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, al quale si fa rinvio *per relationem*;

Visto l'art. 709 ter c.p.c., attesa la grave violazione arrecata ai diritti dei minori per essere stati privati del contributo economico posto a carico del padre di rifondere pro quota, nella misura del 50%, le spese straordinarie mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative: a) ammonisce il sig. [REDACTED] per aver omesso il pagamento delle spese straordinarie per il complessivo importo di € 3.214,61; b) condanna il sig. [REDACTED] al risarcimento dei danni in favore della ricorrente per l'importo di € 1500,00=;

Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna [REDACTED] alla rifusione, in favore della ricorrente, dei residui 2/3 liquidati, limitatamente a tale residua frazione, in complessivi € 4000 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali *ex lege*.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 20.6.'17

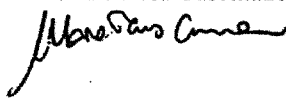
Il Presidente

Dr. Daniela Ronzani



Il Giudice Relatore

Dr. Maria Teresa Cusumano



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia MANENTE

Depositato in Cancelleria

23/6/2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia MANENTE

Fatto avanti telematicamente

il 23/6/2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia MANENTE

8 m